

# LEGGI REGIONALI SULLA TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA



**Vincenzo Ferri**  
**Stazione sperimentale regionale per lo studio  
e la conservazione degli Anfibi "Monticchie" di Somaglia**  
**Comune di Somaglia (LODI)** [centroanfibi@comune.somaglia.lo.it](mailto:centroanfibi@comune.somaglia.lo.it)



La prima normativa europea specifica per la salvaguardia di Anfibi e Rettili e dei loro habitat è la **Convenzione di Berna** (Consiglio d'Europa, Berna 19.9.1979), ratificata dall'Italia l'11 febbraio 1982 ed entrata in vigore il 1/6/1982 con l'emanazione della Legge n. 503 del 5.8.1981.

Ancora oggi però il nostro Paese risulta inadempiente nella sua applicazione. Secondo il diritto amministrativo, le norme in essa contenute sono applicabili all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano soltanto attraverso l'emanazione di apposite leggi nazionali applicative ed esecutive degli impegni internazionali.

In mancanza di una legge nazionale sulla fauna non omeoterma, diverse regioni hanno emesso normative specifiche per la protezione dell'erpetofauna e della piccola fauna in generale. Alcune di esse regolamentano solamente la cattura e il commercio di Anfibi del genere *Rana*, senza finalità di conservazione verso le popolazioni ed i loro habitat.

La Legge Provinciale n. 27 del 13.8.1973 della Provincia Autonoma di Bolzano è la prima in Italia a tutelare 11 specie di Anfibi e 10 di Rettili, stabilendo anche la protezione dei biotopi.

Successivamente, altre regioni si dotano di normative di più ampio respiro a salvaguardia dell'erpetofauna; ad esempio, la Valle d'Aosta con la L.R. n. 22 del 1987 recepisce interamente quanto indicato nella Convenzione di Berna, con esclusione delle specie di *Vipera* la cui protezione è limitata alle sole zone protette (BESSI, 1997).

Leggi regionali relativamente innovative sono quelle della Regione Abruzzo e della Regione Toscana. La L.R. abruzzese n. 50 del 7.9.1993 tutela senza eccezioni tutte le specie di Anfibi e Rettili, sanzionando anche l'uccisione di *Vipera aspis*. La L.R. toscana n. 56 del 6.4.2000 riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357.



Quindi, dal 1973, senza uniformità e chiarezza, diverse Regioni italiane hanno promulgato apposite normative per la protezione della piccola fauna con particolare riguardo all'erpetofauna.

*Sicuramente innovative per il periodo di emanazione, ma che oggi, in mancanza di una normativa nazionale di riferimento, necessitano di un urgente aggiornamento per superare alcuni aspetti problematici:*

- *gli elenchi delle specie e dei gruppi faunistici interessati*
- *le modalità di applicazione e di controllo*
- *il potenziamento delle iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione.*



dalla salvaguardia della "FAUNA MINORE" o della "FAUNA INFERIORE"  
alla protezione della "PICCOLA FAUNA" e poi ancora  
conservazione della "BIODIVERSITA' " o della "BIOVARIETA' "

Legge regionale LIGURIA 22 gennaio 1992 n. 4

TUTELA DELLA FAUNA MINORE

Legge regionale VENETO 15 novembre 1974, n. 53

NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE  
DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA

Proposta di Legge regionale LOMBARDIA  
del 9 novembre 2006

Disposizioni per la conservazione della Piccola Fauna  
e della Flora spontanea

Legge regionale ABRUZZO N. 50 DEL 07.09.1993

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella  
Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore



## CHI HA GIA' UNA NORMATIVA

Provincia di Bolzano	1973
Provincia di Trento	1973
Veneto	1974
Lombardia	1977
Friuli Venezia Giulia	1981
Piemonte	1982
Valle d'Aosta	1987
Lazio	1988
Liguria	1992
Emilia Romagna	1993
Abruzzo	1993
Calabria	1996
Molise	1996
Sicilia	1997
Sardegna	1998
Toscana	2000

## CHI E' IN DIRITTURA D'ARRIVO

**Marche 2008**

**Puglia**

**Campania**

**Umbria**

**Basilicata**





3. **Veneto:** Legge Regionale n. 53 del 15.XI.1974 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi".
- "...è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi...";
  - "...è consentita dal 1 maggio al 1 marzo la cattura degli adulti di tutte le specie del genere *Rana*...";
  - "...nel restante periodo dell'anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 Kg per persona...".

1. **Lombardia:** Legge Regionale n. 33 del 27.VII.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica; Titolo IV: Tutela della fauna minore"; Art. 14:
- Par. 1: Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura ed uccisione di girini di tutte le specie di Anfibi sono vietate.
  - Par. 2: Dal 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di Anfibi del genere *Rana*.
  - Par. 4: Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte [*omissis*] è consentita per una quantità giornaliera non superiore a 2 Kg per persona.
  - Par. 5: La cattura di rane [*omissis*] non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.



REGIONI	
<b>Abruzzo</b>	Legge Regionale n. 50 del 7/09/1993: Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.
<b>Calabria</b>	Legge Regionale n. 9 del 17/05/1996: Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.
<b>Emilia-Romagna</b>	Legge Regionale n. 11 del 22/02/1993: Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna.
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	Legge Regionale n. 34 del 3/06/1981: Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1976, n. 78.
<b>Lazio</b>	Legge Regionale n. 18 del 5/04/1988: Tutela di alcune specie della fauna minore.
<b>Liguria</b>	Legge Regionale n. 4 del 22/01/1992: Tutela della fauna minore.
<b>Lombardia</b>	Legge Regionale n. 33 del 27/07/1977: Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.
<b>Molise</b>	Legge Regionale n. 28 del 6/08/1996: Tutela di alcune specie di fauna minore.
<b>Piemonte</b>	Legge Regionale n. 32 del 2/11/1982: Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.
<b>Sardegna</b>	Legge Regionale n. 23 del 29/07/1988: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.
<b>Sicilia</b>	Legge Regionale n. 35 del 1/09/1997: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.
<b>Toscana</b>	Legge Regionale n. 36 del 6/04/2000: Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.
<b>Valle d'Aosta</b>	Legge Regionale n. 22 del 1/04/1987: Norme per la tutela dei rettili e anfibi.
<b>Veneto</b>	Legge Regionale n. 53 del 15/11/1974: Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.
PROVINCE AUTONOME	
<b>Bolzano</b>	Legge Provinciale n. 27 del 13/08/1973: Norme per la protezione della fauna.
<b>Trento</b>	Legge Provinciale n. 16 del 26/07/1973: Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

2. **Piemonte:** Legge Regionale n. 32 del 2.XI.1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"
- "...è vietata la cattura e l'uccisione di tutte le specie di Anfibi e la distruzione delle loro uova...";
  - "...è consentita però la cattura, dal 1 luglio al 30 novembre, di 30 rane giornaliere per persona e soltanto di giorno...".<sup>3</sup>

4. **Friuli-Venezia Giulia:** Legge Regionale n. 10 del 17.IV.2003 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia".
- Art. 17 comma 5 "Le specie *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Rana lessonae* e *Rana ridibunda* sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale durante tutto l'arco dell'anno".

5. **Emilia-Romagna:** Legge Regionale n. 11 del 22.II.1993 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".
- Art. 25 Comma 1: "La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (rane verdi)".
- Emilia Romagna:** Legge Regionale n. 25 del 26.VII. 2006 "Disposizioni per la tutela della Fauna Minore in Emilia Romagna".
- Art. 1, Comma 3: "...la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi.
- Art. 2, Comma 2: "...sono considerate particolarmente protette: le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE.



# Regione del Veneto

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)

## NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA

### *Titolo I Disposizioni generali*

#### **Art. 1**

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:

- a) conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
- b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione;
- c) ommissis .

#### **Art. 2**

La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l'iniziativa.





## TITOLO II TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE

### Articolo 3

È vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.

È, altresì, vietato nel territorio della Regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonché uova, larve, adulti di tali specie.

### Articolo 4

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

### Articolo 5

È vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibii.

La cattura di tutte le specie del genere *Rana* L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere *Helix* L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.

Nel suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

È comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.



## Legge Provinciale 25 luglio 1973, n. 16



Legge Provinciale 25 luglio 1973, n. 16  
&ldquo;Norme per la tutela di alcune specie della fauna Inferiore&rdquo;  
(B.U.R. 7 agosto 1973, n. 34)

### Articolo 1

Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie della fauna Inferiore, si applica la presente legge nell'ambito del territorio provinciale.

### Articolo 2

È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti.

### Articolo 3

Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare la raccolta di nidi di formiche, di uova, larve, adulti, per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.  
La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale e indirizzata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. Il medesimo decreto può inoltre introdurre limitazioni alla raccolta e alla detenzione di *Cicerebita alpina* - Radicchio d'orso, nonché il divieto o la limitazione dell'asportazione di bonsai naturali.  
L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità di nidi o di insetti dei quali è consentita la raccolta.



### Articolo 4

Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve, adulti di tale specie.

### Articolo 5

Nel territorio della provincia è vietata durante l'intero arco dell'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.  
Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Rana*, L. (rana); dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Helix*, L. (lumaca con chiocciola). Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdotta dal proprietario del fondo.  
È vietata la cattura di lumache e rane dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

### Articolo 5 bis

1. Con regolamento possono essere introdotti ulteriori divieti e limitazioni per la tutela di altre specie della fauna Inferiore non previste da questa legge.



...vivere e lasciar (soprav)vivere



...e.Gov

## Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Informazioni generali

Elenco degli animali protetti

Autoiizzazione alla raccolta

Legge sulla caccia

Lista rossa delle specie di animali



### Informazioni generali

Il 41% delle specie animali dell'Alto Adige risulta minacciato. Per tutelare una specie animale, occorre concentrare tutti gli sforzi verso la conservazione del suo habitat naturale. Se ne deduce che gli habitat naturali di molte specie protette risultano indirettamente minacciati, ragion per cui ne va promossa la conservazione.



**Nel campo della protezione degli Anfibi la Regione Lombardia può vantare una normativa davvero innovativa per i tempi: la Legge Regionale n. 33 del 27.7.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica".**



**Programmata per regolamentare la cattura ed il commercio degli anfibi del genere *Rana*, il provvedimento ha ricevuto nella stesura finale alcune importanti integrazioni. In particolare sono stati aggiunti i divieti inderogabili alla raccolta o alla distruzione di uova e girini di tutte le specie di anfibi e alla cattura, al trasporto e al commercio delle due specie di rospo, *Bufo bufo* e *Bufo viridis*.**



## Legge Regionale LOMBARDIA n. 33 del 27.7.1977

### "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"

*È la prima volta che, nella legislazione italiana, la fauna minore trova una tutela. Prima della L.R. 33/77, gli unici che godevano di qualche protezione erano gli animali viventi allo stato selvatico oggetto di caccia e di pesca. E anche per la flora spontanea la L.R. 33/77 è la prima legge italiana ad allontanarsi da un'ottica strettamente economica.*

*La protezione della fauna minore si articola, nella 33/77, secondo quattro prospettive:*

- *animali particolarmente rari, prossimi all'estinzione;*
- *animali importanti ai fini degli equilibri ecologici;*
- *animali caratterizzati da limitati areali di diffusione;*
- *animali che presentano un valore economico (gastronomico).*

*Quanto alla flora, prima della L.R. 33/77 la legislazione (statale) aveva provveduto alla protezione delle piante officinali e dei tartufi. Lo aveva però fatto in un'ottica che, più che della tutela dell'ambiente naturale, era preoccupata di un ordinato sfruttamento delle sue ricchezze: sia le piante officinali (per scopi farmaceutici) che i tartufi (per scopi gastronomici) rappresentano infatti, prima di tutto, un valore economico. Anche per la flora, è la prima volta - con la L.R. 33/77 - che si abbandona un'ottica strettamente economica per uno sguardo all'ambiente come valore in sé.*

*La tutela fa salva la raccolta a fini scientifici e didattici (art. 20). Istituti universitari, enti culturali e di ricerca e scuole pubbliche che la vogliano praticare sono però tenuti ad abilitare con atto scritto le persone incaricate della raccolta. Il documento deve indicare nominativamente le persone incaricate e precisare durata, modalità e quantità massime di raccolta delle specie sia animali che vegetali. Ancora: delle raccolte deve essere dato preavviso (di 10 giorni) all'Autorità forestale che può avere buoni motivi per proibirla o limitarla; e quanto raccolto non può essere oggetto di commercio o cessione a nessun titolo.*

*A meno che non siano inevitabilmente connesse con le pratiche colturali (per esempio la falciatura), sono vietati (art. 21) estirpazione e danneggiamento della flora spontanea. La raccolta va fatta senza strappare radici, bulbi, tuberi; ma sono anche vietati gli inutili calpestamenti.*

*La Regione promuove forme di propaganda e di educazione in materia ambientale. Essa si rivolge principalmente alle scuole, luogo privilegiato per la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela. Ricerca in questo senso la collaborazione degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.*





**Regione Lombardia**  
*Qualità dell'Ambiente*

La L.R. 33/1977 vede la luce appena prima della famosa Risoluzione n. 22/78 "Anfibi e rettili minacciati in Europa" del Consiglio d'Europa che porterà, nel 1979, alla Convenzione di Berna (Consiglio d'Europa, 19.9.1979).





Modificata più volte e decurtata negli anni di diversi articoli, questa legge regionale sta ricevendo proprio in questi mesi un profondo ammodernamento per garantire la salvaguardia a tutta la piccola fauna, la flora e la vegetazione minacciati in Lombardia (Progetto di Legge Regionale del 9 novembre 2006 "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna, della flora e vegetazione spontanea").





## **Art. 1** **(Finalità)**

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con Legge 5 agosto 1981, n. 503, dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche" e successive modificazioni, e della Convenzione relativa alla biodiversità firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con Legge 14 febbraio 1994, n. 124.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicità di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché agli elenchi dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a:

- a) comunità e specie di invertebrati da proteggere;
- b) specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;
- c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;
- d) lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;
- e) lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

4. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.



## Il problema delle specie e dei gruppi faunistici interessati

### Articolo 2 Fauna selvatica

1. Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
2. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.



## LEGGE PROVINCIALE N. 27 DEL 13.08.1973.

### NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA

Attraverso la legge sulla fauna (L.P. nr. 27/'73) sono state poste sotto tutela completa 25 specie animali. Essa ne vieta la cattura e l'abbattimento, la vendita e la custodia e prevede altresì la tutela delle loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore. All'interno di parchi naturali e biotopi, inoltre, la fauna gode di protezione completa. La caccia all'interno dei biotopi é fundamentalmente vietata, mentre quella ai cervidi é ammessa limitatamente ai biotopi di superficie superiore ai dieci ettari. Per i parchi naturali valgono le norme della legge sulla caccia.

#### Elenco degli animali protetti

1	<a href="#">Talpa</a> ( <i>Talpa europea</i> )
2	<a href="#">Riccia</a> ( <i>Erinaceus europaeus</i> )
3	<a href="#">Moscardino</a> ( <i>Muscardinus avellanarius</i> )
4	<a href="#">Quercino</a> ( <i>Eliomys quercinus</i> )
5	<a href="#">Biscia dal collare</a> ( <i>Natrix natrix</i> )
6	<a href="#">Biscia tessellata</a> ( <i>Natrix tessellata</i> )
7	<a href="#">Biacco</a> ( <i>Coluber viridiflavus</i> )
8	<a href="#">Colubro</a> ( <i>Elaphe longissima</i> )
9	<a href="#">Colubro liscio</a> ( <i>Coronella austriaca</i> )
10	<a href="#">Orbettino</a> ( <i>Anguis fragilis</i> )
	<a href="#">Lucertola agile</a> ( <i>Lacerta agilis</i> )
11	<a href="#">Ramarro</a> ( <i>Lacerta viridis</i> )
	<a href="#">Lucertola vivipara</a> ( <i>Lacerta vivipara</i> )
	<a href="#">Lucertola muraiolo</a> ( <i>Lacerta muralis</i> )
12	<a href="#">Raganella</a> ( <i>Hyla arborea</i> )
13	<a href="#">Rospo comune</a> ( <i>Bufo bufo</i> )
14	<a href="#">Rospo smeraldino</a> ( <i>Bufo viridis</i> )
15	<a href="#">Ululone dal ventre giallo</a> ( <i>Bombina variegata</i> )
	<a href="#">Rana verde minore</a> ( <i>Rana esculenta</i> )
16	<a href="#">Rana montana</a> ( <i>Rana temporaria</i> )
17	<a href="#">Salamandra pezzata</a> ( <i>Salamandra salamandra</i> )
18	<a href="#">Salamandra alpina</a> ( <i>Salamandra atra</i> )
19	<a href="#">Tritone alpino</a> ( <i>Triturus alpestris</i> )
20	<a href="#">Tritone punteggiato</a> ( <i>Triturus vulgaris</i> )
21	<a href="#">Tritone crestato</a> ( <i>Triturus cristatus carnifex</i> )
22	<a href="#">Elicidi: tutte le specie (ad es. chiocciola delle vigne)</a> ( <i>Helicidae</i> z. B. <i>Helix pomatia</i> )
23	<a href="#">Formica rossa</a> ( <i>Formica rufa</i> )
24	<a href="#">Mantide religiosa</a> ( <i>Mantis religiosa</i> )
25	<a href="#">Gambero</a> ( <i>Astacus astacus</i> )



## **ARTICOLO 2**

**Elencazione della fauna oggetto di protezione**

**Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:**

**Austropotamobius pallipes (gambero di fiume)**

**Potamon fluviatile (granchio di fiume)**

**Palaemonetes antennarius (gamberetto di fiume)**

**Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica)**

**Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali)**

**Triturus (intero genere) (Tritone)**

**Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) (Geotritone italiano)**

**Emys orbicularis (Testuggine europea d' acqua dolce)**

**Testudo hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)**

**Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo)**

**Hyla arborea (Raganella comune)**

**Rana (intero genere) (Rana)**

**Bufo viridis (Rospo smeraldino)**

**Bufo bufo (Rospo comune)**

**Lacerta viridis (Ramarro)**

**Podarcis (Lucertola)**

**Tarentola mauritanica (Geco comune)**

**Hemidactylus turcicus (Gevo verrucoso)**

**Anguis fragilis (Orbettino)**

**Chalcides chalcides (Luscengola)**

**Elaphe longissima (Saettone)**

**Elaphe quatuorlineata (Cervone)**

**Natrix natrix (Biscia dal collare)**

**Coluber viridiflavus (Bianco maggiore)**

**Natrix tassellata (Biscia tassellata)**

**Coronella austriaca (Clobro liscio)**

**Coronella girondica (Colubro di Riccidi)**

**Vipera ursinii (Vipera dell' Orsini)**

**Vipera aspis (Vipera comune)**

**Helix (intero genere) (Chiocciola)**

**Lampetra planeri (Lampreda di fiume)**

**Gasterosteus aculeatus (Spinarello)**

**Scardinius scardafa (Scardola)**

**Hippocampus hippocampus (Cavalluccio marino)**

**Syngnathus acus (Pesce ago)**

**Sono tutelati, inoltre i Chiroteri (Pipistrelli) e l' intero popolamento della fauna delle grotte dell' Abruzzo.**

## **LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07.09.1993**

**FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE**

**13.9.1993 N. 33**

**Primi interventi per la difesa della biodiversità  
nella Regione Abruzzo: tutela della fauna  
cosiddetta minore.**

# Il problema dei controlli e dell'applicazione

## TITOLO V

Accertamento delle violazioni - Organi e procedure

### Articolo 16

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge regionale, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l'ispezione di contenitori e veicoli al fine di accertare le infrazioni alla legge medesima hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo l'apposito tesserino.

Qualora dall'ispezione dovessero risultare infrazioni gli agenti incaricati dell'osservanza della legge ne fanno immediata contestazione redigendo apposito processo verbale.

Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d'identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell'agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.

Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell'agente, il controllo viene eseguito su apposita bilancia punzonata.

La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e veicoli. Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.

### Articolo 17

La Giunta regionale provvederà a dotare gli incaricati dell'osservanza della legge regionale di un blocco di verbali da riempire ai sensi dell'articolo 18.

I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore, e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.

Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore ed alle persone indicate al II comma dell'articolo 17 della legge regionale.

Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale viene fatta menzione di tale circostanza nel verbale stesso.

Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 e della legge statale n. 706 del 24 dicembre 1975.





**Art. 1**

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)*

1. L'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

**"Art. 6**

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

2. La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."



## Il problema dei controlli e dell'applicazione

### ARTICOLO 5 Obbligo di denuncia

*E' fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio.*

*Allo stesso Servizio Veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonche', entro 3 giorni dall' avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.*

*I Servizi Veterinari delle ULSS sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all' Assessorato Regionale all' Ecologia i dati relativi alle denunce.*

### ARTICOLO 9 Sanzioni

*Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali.*

*La Giunta Regionale è autorizzata a regolamentare le modalità da seguire per quanto previsto dal comma precedente.*

LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07.09.1993

REGIONE ABRUZZO




**Il problema dei controlli e dell'applicazione**

<b>BIODIVERSITA' L.R.T. 56/2000</b>		<b>TOSCANA</b>			
<b>FAUNA</b>					
Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Mancata denuncia alla Provincia della detenzione degli animali indicati nell'allegato B	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 3	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 4	Eu 50,00		Provincia Ente Parco
Catturare ed uccidere esemplari appartenenti a specie animali protette dalla presente legge come da allegato B	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 1 lett. a	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 1	Eu 516,00 Per esemplare fino a un max di Eu 5164,00	SI	Provincia Ente Parco
Detenere e commerciare animali indicati nell'allegato B, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall'animale stesso	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 1 lett.e	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 1	Eu 516,00 Per esemplare detenuto o commercializzato fino a un max di Eu 5164,00	SI	Provincia Ente Parco



**Il problema dei controlli e dell'applicazione**



**FAUNA PERIODI, MISURE E QUANTITA'**

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Raccolta di Helix sp. pl. <b>(chiocciola)</b> Eobania vermiculata <b>(Chiocciola rigata)</b> Dal 15/08 al 15/10	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 5	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 5	Eu 50,00 Per esemplare Fino a un massimo di Eu 1032,00	SI	Provincia  Ente Parco
Cattura di Rana esculenta complex (Rana esculenta, Rana verde) Dal 1/4 al 30/06	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 5	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 5	Eu 50,00 Per esemplare Fino a un massimo di Eu 1032,00	SI	Provincia  Ente Parco
Cattura di Rana esculenta complex (Rana esculenta, Rana verde) Di misura inferiore a cm. 6 dal muso all'estremità posteriore del tronco, escluse le zampe	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 5	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 5	Eu 50,00 Per esemplare Fino a un massimo di Eu 1032,00	SI	Provincia  Ente Parco
Cattura di rana esculenta complex (Rana esculenta, rana verde) Oltre il limite giornaliero di Kg. 1 pro capite	L.R.T. 56/2000 art. 5 comma 5	L.R.T. 56/2000 art. 17 comma 5	Eu 50,00 Per esemplare Fino a un massimo di Eu 1032,00	SI	Provincia  Ente Parco



## *la prevenzione e la sensibilizzazione*



la prevenzione e la sensibilizzazione

Oltre alle decine di attività di contrasto a forme e momenti illegali di cattura e commercio degli Anfibi, con la L.R. 33/1977 si sono potuti attivare i primi significativi interventi di salvaguardia dei siti riproduttivi, di *habitat management* e di salvaguardia attiva delle popolazioni lombarde di Anfibi minacciate






la prevenzione e la sensibilizzazione

nel 1990 è stato ideato e promosso il primo progetto regionale per la salvaguardia di popolazioni di Anfibi minacciate dal traffico stradale

CHRISTIANA SOCCINI, 2001




la prevenzione e la sensibilizzazione



**ARTICOLO 8  
Promozione e diffusione**

**La Regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.  
Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.**





*Grazie per l'attenzione ...*

